

## Condizioni generali di contratto

### § 1 Informazioni generali

1. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, "CG") sono parte integrante di tutti i contratti conclusi tra Bertrand Engineering Technologies (Italia) S.r.l. (di seguito, "Bertrandt" o "noi") e i suoi clienti (di seguito anche, il/i "Cliente/i"). Ai sensi delle presenti CG, i Clienti sono enti, persone giuridiche e/o professionisti che utilizzano le prestazioni fornite da Bertrandt per scopi inerenti all'attività professionale o imprenditoriale da loro svolta e non per scopi personali. Le CG si applicano nella versione più attuale vigente al momento della conclusione di contratto.
2. Qualsiasi condizione o termine divergente o differente dalle disposizioni di queste CG trova applicazione soltanto se concordato tra le Parti per iscritto e/o confermato da Bertrandt per iscritto. Quanto precede vale anche quando, pur conoscendo l'esistenza delle condizioni e/o termini differenti del Cliente, eseguiamo - pienamente e senza riserve - l'incarico conferito dal Cliente.

### § 2 Offerte, prezzi, acconti

1. Le nostre offerte si rivolgono esclusivamente al relativo destinatario indicato. Le nostre offerte (e/o le dati e le informazioni in esse contenute) devono essere trattate con riservatezza e non devono essere divulgate a terzi, né interamente né parzialmente. Qualsiasi inoltro della nostra offerta e/o rivelazione di informazioni o dati in essa contenuti necessita di una nostra preventiva autorizzazione per iscritto.
2. I nostri prezzi indicati nell'offerta, sul nostro sito o in qualsiasi altro documento, ove non diversamente indicato, si intendono al netto di IVA.
3. Salvo quanto diversamente concordato tra le Parti per iscritto, i nostri prezzi si intendono al netto di costi per trasporto, assicurazione e imballo.
4. Prima dell'esecuzione di ogni incarico ci riserviamo la facoltà di chiedere al Cliente di versare un acconto adeguato sul prezzo concordato.

### § 3 Condizioni di pagamento, ritardo nei pagamenti

1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, la fatturazione delle nostre prestazioni avverrà mensilmente. Il pagamento delle fatture è da effettuarsi, senza sconti e detrazioni, entro quattordici (14) giorni dal ricevimento delle rispettive fatture.
2. Le nostre fatture si intendono accettate se entro due settimane dal ricevimento della rispettiva fattura il Cliente non ci comunica, in forma scritta, la propria obiezione.
3. Non siamo obbligati ad accettare cambiali, assegni o pagherò. Ogni eventuale accettazione si intende "salvo buon fine" (SBF). Il Cliente si fa carico di tutti i costi di cambio e sconto, da pagarsi senza indugio in contanti o tramite bonifico, nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile. Qualora il Cliente ritardi nei pagamenti, siamo autorizzati a restituire le eventuali cambiali accettate prima della scadenza e a richiedere pagamento immediato in contanti o tramite bonifico, nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.
4. Il Cliente ha diritto a sospendere il pagamento dei corrispettivi soltanto nei limiti di quanto previsto all'art. 1460 c.c..
5. Il Cliente può effettuare compensazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. c.c., soltanto con crediti che sono stati riconosciuti da Bertrandt o in via giudiziaria.
6. Qualora alla stipula del contratto venissimo a conoscenza di fatti che mettono in dubbio la solvibilità del Cliente, siamo autorizzati ad esigere un pagamento anticipato o la prestazione di un'adeguata garanzia per il pagamento del corrispettivo concordato. Fatti che mettono in dubbio la solvibilità del Cliente, ai sensi di quanto precede, sono, in particolare: pignoramenti o altri procedimenti di esecuzione forzata sui beni del Cliente; la richiesta di apertura di una procedura di fallimento o di concordato preventivo o il fatto che il Cliente sia incorso in un ritardo nel pagamento integrale o parziale di una fattura. Siamo inoltre autorizzati a sospendere ogni prestazione da parte nostra fino al pagamento del corrispettivo e/o fino alla presentazione della garanzia. Resta salvo qualsiasi ulteriore diritto a favore di Bertrandt previsto dalla normativa applicabile.

### § 4 Esecuzione degli incarichi

1. Sono vincolanti anche gli incarichi conferiti dal Cliente verbalmente. Fermo restando quanto precede, ci riserviamo di richiedere una conferma scritta relativa all'incarico conferito verbalmente che, in caso di una tale richiesta, dovrà essere inviata a Bertrandt senza indugio. Inoltre, l'incarico si considera come conferito dal Cliente se, dopo che sia stato dato inizio all'esecuzione delle nostre prestazioni prima della conclusione espressa di un accordo e previa conoscenza da parte del Cliente, il Cliente non abbia espresso alcuna opposizione.
2. Prima del conferimento dell'incarico e su nostra richiesta, il Cliente è tenuto a indicarci tutte le leggi, norme e altre prescrizioni che siamo tenuti ad osservare nell'esecuzione delle nostre prestazioni, nonché a metterci a disposizione, in forma scritta e gratuitamente, tutti i dati, documenti e ogni ulteriore informazione di cui dobbiamo tenere conto nell'esecuzione delle nostre prestazioni.
3. Modifiche e integrazioni relative agli incarichi conferiti devono essere concordate tra le Parti per iscritto. Abbiamo il diritto di sospendere l'esecuzione delle nostre prestazioni fino alla stipula del relativo accordo modificativo e/o integrativo (che ridefinisca anche il corrispettivo dovuto per l'incarico nonché la tempistica dell'esecuzione delle nostre prestazioni), nonché fino al ricevimento di un relativo ordine scritto.
4. Siamo tenuti a rispettare le tempistiche concordate con il Cliente in base a cui la nostra prestazione deve essere eseguita, soltanto se il Cliente, a sua volta, abbia rispettato e adempiuto tempestivamente tutti gli obblighi a lui spettanti e, in particolare, non sia in ritardo d'accettazione. Qualsiasi accordo tra le Parti relativamente al

tempo in cui la prestazione deve essere eseguita è subordinato al tempestivo adempimento da parte di eventuali subfornitori (di merci e/o servizi) di Bertrandt. In caso di ritardo sarà nostra premura informare il Cliente senza indugio.

5. Le forniture di merci si intendono "franco fabbrica". I rischi relativi alla fornitura passano da Bertrandt al Cliente nel momento in cui la merce viene consegnata allo spedizioniere e/o ad un altro soggetto terzo ai fini del trasporto dal Cliente. In caso di trasferimento di dati, il rischio passa nel momento dell'invio dei dati al Cliente. Il rischio relativo a documenti e/o altri mezzi di proprietà del Cliente o di un terzo, che servono alla prestazione del nostro servizio, passa a Bertrandt nel momento in cui tali documenti o altri mezzi di proprietà del Cliente o di un terzo vengono consegnati presso la nostra sede.
6. Siamo autorizzati ad effettuare forniture parziali e a eseguire le nostre prestazioni prima delle relative scadenze, entro limiti ragionevoli e nel rispetto degli interessi tutelabili del Cliente.
7. Durante l'esecuzione delle nostre prestazioni siamo autorizzati a valerci dei servizi e/o delle forniture di terzi, entro i limiti e nel rispetto degli interessi tutelabili del Cliente.
8. Qualora fossimo impossibilitati a prestare un servizio per causa di forza maggiore o altri eventi a noi non imputabili, ne informeremo il Cliente per iscritto e, fintanto che l'impedimento alla prestazione permene, saremo esonerati dall'obbligo di eseguire le nostre prestazioni. Per causa di forza maggiore nel senso suddetto si intendono anche le interruzioni nella catena di fornitura di materie prime, energia e forza lavoro, azioni sindacali, impedimenti gravi che riguardino il trasporto delle merci e/ delle materie prime, irregolarità nella nostra organizzazione aziendale che non siano stati né prevedibili né imputabili a Bertrandt, misure e/o interventi da parte delle autorità pubbliche che non siano imputabili a Bertrandt nonché pandemie ufficiali. Qualora la durata di queste circostanze dovesse superare i quattro (4) mesi, avremo il diritto di recedere dal contratto per giusta causa. Su richiesta del Cliente, alla scadenza del suddetto termine, informeremo il Cliente se intendiamo avvalerci del nostro diritto di recedere o adempire alle nostre obbligazioni entro un termine ragionevole.

### § 5 Garanzia per vizi e difformità nei contratti d'acquisto o d'appalto d'opera

1. Per la garanzia per vizi e/o difformità relativa ai contratti di compravendita o di appalto d'opera conclusi tra Bertrandt e il Cliente trovano applicazione le relative norme di legge, salvo quanto diversamente stabilito qui di seguito.
2. Gli oggetti forniti e/o le opere compiute da Bertrandt devono essere accuratamente controllati subito dopo la consegna al Cliente e/o, in caso di appalto d'opera, dopo il loro compimento. Gli oggetti e/o l'opera si intendono accettati se a Bertrandt non perviene alcun reclamo scritto entro una settimana dalla consegna e/o, in caso di vizi e/o difformità che non erano riconoscibili alla consegna e/o al compimento, entro una settimana dal momento in cui il vizio e/o la difformità sono diventati riconoscibili per il Cliente.
3. Sono esclusi i diritti da garanzia per vizi e/o difformità irrilevanti. Inoltre, non costituiscono vizi e/o difformità ai sensi di questo § 5 i difetti causati dal mancato rispetto delle istruzioni operative e/o di manutenzione, da modifiche inopportune apportate all'oggetto e/o all'opera o dall'utilizzo di parti o dei materiali non corrispondente alle specifiche dell'oggetto e/o dell'opera nonché difetti che siano riconducibili alle indicazioni e/o informazioni trasmesse dal Cliente.
4. I diritti di garanzia di cui al presente paragrafo si prescrivono entro un anno dalla consegna dell'oggetto e/o del compimento dell'opera, salvo i diritti di garanzia per vizi causati da Bertrandt con dolo o colpa grave o taciuti al Cliente in mala fede, per i quali si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.
5. Diritti al ricorso da parte del Cliente nei nostri confronti sussistono soltanto se e nella misura in cui dagli accordi tra il Cliente e i suoi acquirenti non risultano diritti di garanzia che garantiscano una tutela maggiore di quanto previsto dalla legge.
6. In caso di vizi e/o difformità di una parte dell'oggetto della nostra prestazione, che abbiamo designato come prodotto di un nostro fornitore, il Cliente deve far valere i suoi diritti innanzitutto nei confronti di tale fornitore. Per tale scopo, ci impegniamo sin d'ora a cedere al Cliente i nostri diritti da garanzia nei confronti del nostro fornitore e il Cliente si impegna sin d'ora ad accettare tale cessione. In questo caso, il Cliente potrà far valere i diritti da garanzia di cui al presente paragrafo solo qualora il nostro fornitore si sia rifiutato di adempiere ai suoi obblighi da garanzia o qualora il nostro fornitore ritardi o ostacoli significativamente l'adempimento dei propri obblighi da garanzia.

### § 6 Diritti sul risultato, diritti di terzi

1. I risultati derivanti dall'esecuzione delle nostre prestazioni diventano proprietà del Cliente al momento del pagamento del corrispettivo concordato.
2. Qualora nell'esecuzione della nostra prestazione dovessero sorgere dei diritti tutelabili, Bertrandt si impegna, su richiesta scritta da parte del Cliente e salvo pagamento del corrispettivo pattuito, a concedere al Cliente una licenza irrevocabile, non-esclusiva, singolarmente trasferibile e illimitata (relativamente a tempo, luogo e ambito dell'utilizzo) di utilizzare e sfruttare tale risultato, in nome e per conto proprio o tramite terzi, in forma invariata o modificata. La licenza comprende in particolare il diritto di duplicare, diffondere su qualsiasi supporto, in forma fisica o immateriale, mettere a disposizione, riprodurre al pubblico, pubblicare, modificare e/o convertire, commercializzare, anche mediante leasing e noleggio, e concedere a terzi, ad esclusiva discrezione del Cliente, diritti per qualsiasi tipo di utilizzo. Inoltre, la licenza comprende il diritto all'utilizzo online nonché all'utilizzo su reti di dati fisse e mobili e su dispositivi terminali. Qualora il risultato della nostra prestazione fosse un programma software, la licenza concessa al Cliente si riferisce anche all'utilizzo dell' "object code" e del "source code".

3. Qualsiasi costo inerente o connesso alla concessione della licenza di cui al § 6.2 che precede (comprese eventuali spese giudiziarie sorte per far valere la titolarità di Bertrandt sui diritti oggetto della licenza, ad esempio nei confronti di dipendenti, collaboratori o terzi) sarà a carico del Cliente. Laddove dovessero essere necessari degli accertamenti e/o dei procedimenti giudiziari relativi alla titolarità dei diritti oggetto della licenza, Bertrandt concederà al Cliente tale licenza senza indugio solo al termine dei predetti accertamenti e/o procedimenti giudiziari.

4. Fermo restando quanto previsto al § 6.2, ci riserviamo il diritto non-esclusivo di utilizzare i risultati derivanti dall'esecuzione delle nostre prestazioni per scopi di ricerca e sviluppo interni. Abbiamo inoltre il diritto di disporre liberamente del know-how tecnico acquisito nell'esecuzione delle nostre prestazioni al di fuori dello scopo del contratto con il Cliente, incluso il diritto di concedere a terzi licenze sull'utilizzo di questo know-how, senza necessità del consenso del Cliente nel cui progetto il suddetto know-how tecnico è maturato.

5. Rinunciamo espressamente al diritto di essere indicati come autori dei risultati ottenuti.

6. Il Cliente si obbliga sin d'ora a manlevarci e a tenerci indenni da qualsiasi costo, danno e/o pretesa basata su una nostra violazione di diritti di terzi (inclusi, ma non limitati a, diritti di proprietà intellettuale) che è conseguenza delle indicazioni forniteci da parte del Cliente.

### § 7 Risoluzione per inadempimento

Il Cliente può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., soltanto in caso di inadempimento e/o ritardo nell'adempimento causato da Bertrandt con dolo o colpa grave.

### § 8 Responsabilità

Rispondiamo pienamente per danni da noi causati al Cliente nei seguenti casi:

- In caso di danni causati da Bertrandt con dolo o colpa grave;
  - In caso di danni da prodotto difettoso, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 114 ss. del D.lgs. n. 206/2005;
  - In caso di danni causati da un fatto di Bertrandt o dei suoi ausiliari che costituiscono violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
- In tutti gli altri casi qui non menzionati è esclusa qualsiasi responsabilità di Bertrandt dei suoi dipendenti, collaboratori e ausiliari.

### § 9 Riserva di proprietà

1. Fino al completo incasso del relativo corrispettivo a noi dovuto, ci riserviamo il diritto di proprietà su qualsiasi oggetto fornito al Cliente in esecuzione delle nostre prestazioni. Questo vale anche in caso di trasformazione e/o ricomposizione dell'oggetto effettuata da parte o su incarico del Cliente.

2. Fermo restando quanto segue, il Cliente è autorizzato a rivendere a terzi gli oggetti consegnatigli in esecuzione delle nostre prestazioni nell'ambito della sua normale attività di business. In questo caso il Cliente cede a noi sin d'ora il suo credito verso terzi derivante dalla rivendita (inclusi tutti i diritti accessori) fino all'ammontare del nostro credito derivante dalla relativa prestazione nei suoi confronti. Dichiariamo sin d'ora di accettare tale cessione. Il Cliente rimane autorizzato, anche dopo la cessione, a incassare il credito a noi ceduto e a versare a nostro favore quanto incassato. Quanto precede non pregiudica il nostro diritto di incassare tale credito direttamente dal terzo, ma ci impegniamo sin d'ora a procedere in questo senso soltanto in caso di ritardo del Cliente nel pagamento del nostro credito nei suoi confronti, in caso di richiesta di apertura di una procedura di fallimento o concordato preventivo nei suoi confronti. A tal fine, il Cliente si impegna sin d'ora a comunicarci tutte le informazioni e tutti i dati necessari per l'incasso, a consegnare a noi tutta la relativa documentazione e ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione relativi all'avvenuta cessione nei confronti del terzo.

3. In caso l'oggetto di nostra proprietà venga unito ad un oggetto del Cliente o di un terzo troverà applicazione quanto previsto all'art. 939 c.c.

4. Il Cliente non può impegnare né cedere a titolo di garanzia merci soggette a diritto di proprietà e deve comunicarci senza indugio i pignoramenti eseguiti su richiesta di terzi.

5. Ci impegniamo a svincolare garanzie a noi prestate su richiesta scritta del Cliente, se il loro valore realizzabile supera di oltre il 10% i crediti garantiti. In caso di più garanzie da noi prestate, la scelta della/e garanzia/e da svincolare è lasciata alla nostra discrezione.

### § 10 Mezzi per l'esecuzione del mandato

I modelli, stampi o altri strumenti da noi prodotti ai fini dell'esecuzione delle nostre prestazioni rimangono di nostra proprietà e non siamo obbligati a consegnarli al Cliente. Conserveremo tali strumenti per un periodo di sei (6) mesi. Alla scadenza di tale termine saremo liberi di rottamarli. Resta salvo quanto previsto da accordo scritto tra le Parti, in deviazione di quanto precede.

### § 11 Riservatezza

1. Sono soggette a obbligo di riservatezza soltanto i dati, progetti e altra documentazione e informazioni che sono stati a tal fine indicati per iscritto dal Cliente entro e non oltre dieci (10) giorni dalla loro comunicazione, anche verbale, a Bertrandt. L'obbligo di riservatezza decade, se le informazioni sono di dominio pubblico o sono divenute di dominio pubblico non per nostra colpa, se noi abbiamo acquisito informazioni soggette a obbligo di riservatezza autonomamente e senza attingere alle informazioni del Cliente, oppure se la legge o un'autorità pubblica ne pretendano la divulgazione in virtù di una disposizione di legge. Il nostro obbligo di riservatezza

sussiste per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla comunicazione dei dati oggetto dell'obbligo di riservatezza.

2. L'obbligo di riservatezza di cui al § 11.1 che precede non si applica con riferimento ai nostri dipendenti e/o collaboratori nonché a dipendenti e/o collaboratori di società che appartengano al gruppo Bertrandt (ai sensi dell'art. 2497 c.c.), nella misura in cui la divulgazione ai predetti soggetti di tali informazioni sia necessaria per eseguire le nostre prestazioni.

### § 12 Recruitment

1. E' fatto espresso divieto al Cliente o a qualsiasi società appartenente allo stesso gruppo (ai sensi dell'art. 2497 c.c.) di sottrarre, direttamente o indirettamente, dipendenti o collaboratori di Bertrandt, coinvolti – in qualsiasi modo – nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, sottoscrivendo con gli stessi un contratto di lavoro subordinato o autonomo, per lo svolgimento di qualsiasi attività, anche solo occasionale e/o gratuita.

2. In caso di inadempimento dell'obbligazione contenuta nella presente clausola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., il Cliente sarà tenuto al pagamento in favore di Bertrandt di un importo, a titolo di penale non riducibile, determinato ai seguenti termini e condizioni:

(a) Se il dipendente o il collaboratore è stato sottratto (i) durante la vigenza del presente contratto oppure (ii) entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la penale sarà pari ad un importo corrispondente al 15% dell'ultima retribuzione annua lorda che Bertrandt ha erogato al dipendente o al collaboratore, o che avrebbe dovuto erogare qualora il rapporto di lavoro o di collaborazione non si fosse interrotto, calcolata tenendo in considerazione anche l'eventuale compenso variabile percepito o soltanto concordato con il dipendente o il collaboratore in questione;

(b) Se il dipendente o il collaboratore è stato sottratto in un periodo di tempo compreso tra il 91° (novantunesimo) e il 180° (centottantesimo) giorno dal termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la penale sarà pari ad un importo corrispondente al 12% dell'ultima retribuzione annua lorda che Bertrandt ha erogato al dipendente o al collaboratore, o che avrebbe dovuto erogare qualora il rapporto di lavoro o di collaborazione non si fosse interrotto, calcolata tenendo in considerazione anche l'eventuale compenso variabile percepito o soltanto concordato con il dipendente o il collaboratore in questione;

(c) Se il dipendente o il collaboratore è stato sottratto in un periodo di tempo compreso tra il 181° (centottantunesimo) e il 270° (duecentosettantesimo) giorno dal termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la penale sarà pari ad un importo corrispondente al 9% dell'ultima retribuzione annua lorda che Bertrandt ha erogato al dipendente o al collaboratore, o che avrebbe dovuto erogare qualora il rapporto di lavoro o di collaborazione non si fosse interrotto, calcolata tenendo in considerazione anche l'eventuale compenso variabile percepito o soltanto concordato con il dipendente o il collaboratore in questione;

(d) Se il dipendente o il collaboratore è stato sottratto in un periodo di tempo compreso tra il 271° (duecentosettantunesimo) e il 365° (trecentosessantacinquesimo) giorno dal termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la penale sarà pari ad un importo corrispondente al 5% dell'ultima retribuzione annua lorda che Bertrandt ha erogato al dipendente o al collaboratore, o che avrebbe dovuto erogare qualora il rapporto di lavoro o di collaborazione non si fosse interrotto, calcolata tenendo in considerazione anche l'eventuale compenso variabile percepito o soltanto concordato con il dipendente o il collaboratore in questione.

Nell'eventualità in cui la sottrazione del dipendente o del collaboratore avvenga successivamente al 365° (trecentosessantacinquesimo) giorno dal termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nessun importo a titolo di penale dovrà essere corrisposto dal Cliente a Bertrandt.

3. Il pagamento dell'importo anzidetto dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, al momento della conclusione da parte del Cliente (di qualsiasi società appartenente allo stesso Gruppo) del contratto di lavoro subordinato o autonomo con un dipendente o collaboratore di Bertrandt, coinvolto – in qualsiasi modo – nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

4. E' fatto, in ogni caso, salvo il diritto di Bertrandt di agire per ottenere l'esecuzione in forma specifica della presente clausola, ivi compresa ogni azione inibitoria, e la risarcibilità di ogni danno ulteriore.

### § 13 Diritto applicabile e foro competente

1. Le presente CG sono regolate dal diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).

2. Per tutte le controversie tra Bertrandt e il Cliente derivanti dall' e/o connesse all'applicazione o interpretazione di queste CG, sono competenti i tribunali presso la sede di Bertrandt.

### § 14 Disposizioni finali

1. Dati personali che, in esecuzione degli incarichi, dovessero esserci comunicati, verranno trattati in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra Informativa Privacy, consultabile al seguente link: <https://www.bertrandt.com/en/privacy-note.html>.

2. Qualsiasi modifica alle presente CG necessita , per essere valida, della forma scritta.

3. Nell'eventualità in cui una o più delle disposizioni indicate nelle presenti CG sia/siano considerata/e invalida/e da un'autorità competente ai sensi della Legge applicabile o di un ordine del tribunale, le restanti disposizioni delle CG continueranno a essere efficaci e vincolanti nei confronti delle Parti e la disposizione invalida o non

attuabile sarà considerata sostituita da una disposizione valida e attuabile che corrisponda del tutto chiaramente all'intento della disposizione originaria.

4. La mancata richiesta di rispettare rigorosamente uno qualsiasi dei termini e delle condizioni delle presenti CG non sarà intesa come rinuncia a far valere qualsiasi successivo o ulteriore inadempimento.

\*\*\*

Il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole di queste CG: § 3.5 (limitazione al diritto del Cliente di effettuare compensazioni); § 3.6 (Sospensione delle prestazioni da parte di Bertrandt); § 4.6 (Diritto di recesso a favore di Bertrandt); § 7 (Limitazione al diritto del Cliente di risolvere il contratto); § 8 (Limitazione di responsabilità a favore di Bertrandt); § 12 (limitazione alla libertà del Cliente di concludere contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori di Bertrandt); § 13.2 (Foro competente).

---

(Firma Cliente)